
Assicurazione di Responsabilità Civile Enti del Terzo Settore

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa comprensiva di Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5001 ETS RCG, composte da n. 27 pagine, vengono rilasciate al Contraente unitamente al Mod. 5001 RCG (modulo di polizza)



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DEFINIZIONI

Nel testo si intende per:

ASSICURATI

- a) I singoli Volontari che prestano "attività di volontariato", così come definito dal D. lgs. 117/17, art. 18, c. 1, in riferimento alla L. 106/16: "Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi";
- b) Gli addetti al Servizio Civile Nazionale, così come previsto dalla Legge n. 64/2001;
- c) Gli addetti alle attività degli E.T.S., ovvero prestatori di lavoro dipendenti e lavoratori parasubordinati e in regime di somministrazione lavoro;
- d) I minorenni volontari, purché in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- e) Tutti gli Aderenti, i Soci e i Volontari degli E.T.S, come da definizione sopra riportata;
- f) Tutti i Soggetti equiparati ai Volontari come definiti al Punto B nelle "Norme per la tenuta dei Registri" di cui all'Art. 1.12 delle Condizioni Generali di Polizza;
- g) Le O.d.V. e le A.P.S. dove prestano attività di volontariato gli assicurati sopra definiti.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)

Per A.P.S. si intende quanto definito nel D. lgs. 117/17, art. 35, c. 1, in riferimento alla L. 106/16: "Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati."

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per attività di volontariato si intende tutto quanto stabilito dalle Leggi del Terzo Settore in vigore (L. 106/16 e D. lgs. 117/17, art. 17 e successive modifiche).

N.B.: Non sono da considerare attività di volontariato tutte le azioni compiute dai Volontari senza il preventivo coordinamento del proprio E.T.S. (come da definizione "Ente di Terzo Settore o più brevemente denominato E.T.S."), ma che vengono messe in atto sotto spinta emotiva o solidaristica personale a favore di persone, animali e cose.

Pertanto tutti i danni riconducibili a tali azioni, sono da considerare esclusi dalle garanzie prestate all'E.T.S. e ai loro Volontari con la presente Polizza.

CONTRAENTE

L'Ente del Terzo Settore che, col pagamento del relativo premio, aderisce alla Polizza Unica del Terzo Settore per la propria attività, nell'ambito delle relative leggi, per quella dei dipendenti, aderenti, soci e quanti altri, nessuno escluso, operino per i fini istituzionali delle stesse.

COSE



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI PATRIMONIALI

Qualsiasi pregiudizio economico per il quale l'E.T.S. sia ritenuta responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione, in seguito di una richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti dell'assicurata medesima.

ENTE DI TERZO SETTORE (E.T.S.)

Per E.T.S. si intende quanto definito nel D. lgs. 117/17, art. 4, c. 1, in riferimento alla L. 106/16:

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

FRANCHIGIA

La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'assicurato.

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (O.D.V.)

Per O.d.V. si intende quanto definito nel D. lgs. 117/17, art. 32, c. 1, in riferimento alla L. 106/16: “Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.”

PARAMEDICO

Operatore del Servizio di Emergenza Sanitaria Extra-Ospedaliero che ha conseguito l'abilitazione ad interventi di Primo Soccorso e che opera sulle ambulanze e sugli altri mezzi di emergenza.

Non sono considerati Paramedici gli Infermieri professionali od altre figure ad essi equiparati o superiori.

PARTI

Il Contraente e Reale Mutua.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

REGISTRI DELL'E.T.S.

I documenti ufficiali tenuti a cura del singolo E.T.S.

REGISTRO DEI VOLONTARI/SOCI



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Elenco nominativo delle persone che svolgono le attività previste dallo Statuto degli E.T.S. ed inoltre attività diverse da quelle sopra elencate purché svolte in via del tutto occasionale.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER I DANNI PATRIMONIALI

- a) Qualsiasi procedimento giudiziale civile, penale o amministrativo intentato nei confronti dell'Assicurato al fine di ottenere il risarcimento di danni;
- b) qualsiasi circostanza di cui gli Assicurati vengano a conoscenza e che presumono possa dar seguito ad azioni definite al punto a.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi il sinistro

ROTAZIONE

Con il meccanismo della "rotazione" la copertura assicurativa è prestata su un numero predefinito di volontari prelevato dall'elenco nominativo di tutti i soci/volontari, nessuno escluso. I nominativi assicurati possono variare giornalmente secondo l'esigenza dell'E.T.S. (come meglio specificato all'art. 1.13 delle Condizioni Generali di Polizza), **lasciando sempre assicurati tutti i Membri del Consiglio Direttivo e degli Organi Sociali.**

SEDE

Per sede si intende qualunque luogo, anche all'estero, dove viene esercitata, anche solo occasionalmente, l'attività dell'E.T.S. assicurato o anche solo parte di esso.

SCOPERTO

La quota di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

VOLONTARIO/SOCIO

Il volontario/socio che presta la propria attività a favore del Contraente.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 1.1) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO - DIMINUZIONE DI RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate o delle relative condizioni di esercizio, ovvero con riferimento alla delimitazione del rischio Assicurato.

La mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento può comportare - come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile - la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo; tale perdita è determinata con riferimento alle voci della Tariffa adottata da Reale Mutua al momento del sinistro.

In caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione, come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.

Art. 1.2) DECORRENZA - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO - DISDETTA

Alla stipulazione del contratto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.

In assenza di disdetta o di altra causa di cessazione dell'assicurazione, effettuata con lettera raccomandata e/o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, alla scadenza annuale la copertura si intende tacitamente prorogata per l'annualità successiva e pertanto il premio deve essere corrisposto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Esclusivamente per le polizze la cui scadenza annuale coincida con il 31 Dicembre, i termini di pagamento e copertura vengono prorogati per 60 giorni dalla scadenza annuale al 31 Dicembre.

I pagamenti da parte del contraente possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario, conto corrente postale, assegno o contanti (per i contanti fino ad un limite massimo di € 750,00, come previsto dal D. lgs 201 del 6/12/2011).

Il bonifico, dal quale dovrà sempre risultare il nominativo del contraente, andrà effettuato sul c/c bancario, all'Agenzia Reale Mutua alla quale è assegnata la polizza e si considera sempre come giorno di pagamento quello in cui viene dato ordine di bonifico o, se posteriore, quello della valuta di accredito.

Art. 1.3) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Se non diversamente specificato, tutte le variazioni o modificazioni devono risultare da apposito atto scritto.

Art. 1.4) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Art. 1.5) ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato.

Art. 1.6) ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga all'Art. 1910, si conviene che gli E.T.S. assicurati sono esonerate dall'obbligo di denunciare l'esistenza di altre polizze assicurative stipulate dalla Contraente e/o dai singoli aderenti assicurati.

Art. 1.7) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le Parti hanno facoltà fino al sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro, di disdettare la Polizza con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso Reale Mutua rimborserà il **premio** relativo al periodo compreso fra il giorno della cessazione della garanzia e il termine del periodo di **Assicurazione** in corso. **La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell'infortunio o qualunque altro atto di Reale Mutua non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso regolamentata nel presente articolo.**

Art. 1.8) FORO COMPETENTE

Per le vertenze riguardanti l'Assicurato, Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di residenza dell'Assicurato stesso. Per le vertenze riguardanti il Contraente, Foro competente invece è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove vi è la residenza o la Sede del convenuto.

Art. 1.9) CALCOLO DEL PREMIO:

Per elementi presi a base per il calcolo del premio sono da considerare:

1. il numero di persone facenti parte del Consiglio Direttivo;
2. il numero di Lavoratori Dipendenti/Soci Lavoratori/Altri prestatori d'opera;
3. il numero complessivo dei Volontari;
4. il numero di Volontari in "rotazione";
5. il numero di Paramedici.

Ai fini dell'identificazione dei Volontari si farà riferimento al successivo Art. 1.10) delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio varia in base alla scelta da parte della Contraente, per la totalità dei propri Assicurati, dell'opzione Standard o Plus (ved. Allegato 1), nonché in funzione delle garanzie aggiuntive eventualmente attivate (ved. Allegato 2).

Art. 1.10) IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

La garanzia è operante per tutti i volontari e per tutti i Soggetti equiparati agli stessi come previsto al Punto B nelle "Norme per la tenuta dei Registri" (di cui all'Art. 1.12 delle Condizioni Generali di Polizza), che risultano iscritti nei registri alla data di stipulazione della polizza. Le variazioni nel numero dei volontari, identificati dai registri ufficiali tenuti dell'E.T.S. contraente, verificatesi nel corso della garanzia, saranno comunicate dall'ente assicurato all'Agenzia Reale Mutua alla quale è assegnata la polizza a mezzo lettera raccomandata A.R., fax ed e.mail; o più semplicemente, con



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

annotazione datata e siglata sia in entrata che in uscita sui registri tenuti presso il Contraente. Le variazioni stesse saranno valide a decorrere dalla data della comunicazione predetta o, comunque, dalla data di iscrizione sui registri. Si precisa che tali prescrizioni valgono per tutti gli E.T.S. assicurati.

Art. 1.11) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Reale Mutua invierà, entro sessanta (60) giorni dalla scadenza di ogni anno, il modello di Regolazione Premio, unitamente all'avviso di scadenza.

Tale modello dovrà essere compilato, firmato dal Legale Rappresentante dell'E.T.S. assicurato e restituito, a mezzo posta/fax/email, entro trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione, indicando in tale modello le variazioni sul numero degli assicurati avvenute nel corso dell'anno assicurativo.

Reale Mutua una volta controllate le variazioni segnalate, invierà quietanza di Regolazione Premio, il cui pagamento dovrà avvenire entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di ricevimento.

La non restituzione del Modello di Regolazione Premio, come anche le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.12) NORME PER LA TENUTA DEI REGISTRI

Gli E.T.S. assicurati sono obbligati a tenere in un apposito registro l'elenco nominativo degli assicurati.

Il registro cartaceo deve essere numerato, validato e siglato in ogni pagina, e nell'ultima pagina deve essere riportato il numero dei fogli.

Gli assicurati vanno individuati con: Cognome, Nome, Data di Nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di residenza, Recapito Telefonico e la Carica ricoperta all'interno dell'Organizzazione.

Si precisa che:

A) Il Consiglio Direttivo, Proviviri, revisori dei conti e tutti gli altri rappresentanti degli organi sociali devono sempre essere assicurati;

B) Sono assicurabili anche tutti i Dipendenti, i Tirocinanti, i lavoratori Parasubordinati o in somministrazione di Lavoro e gli Addetti al Servizio Civile Nazionale, i Fruitori dei Servizi espletati dall'Ente di Terzo Settore (tutti questi soggetti vengono equiparati ai Volontari quando usufruiscono dei servizi dell'E.T.S., quando per essa lavorano e quando volontariamente e gratuitamente prestano la loro opera per l'E.T.S.), nonché tutti quelli che per Legge non possono essere iscritti nel Registro dei Volontari.

Tutti questi soggetti sopraelencati per godere delle prestazioni della polizza dovranno essere iscritti nominativamente in un apposito elenco. Tale foglio andrà spedito all'Agenzia Reale Mutua alla quale è assegnata la polizza che ne prenderà visione, lo vidimerà e lo rimanderà all'E.T.S. Contraente è diventerà un documento ufficiale come il Registro dei Volontari. Tutte le ulteriori variazioni andranno scritte su tale elenco.

Art. 1.13) APPLICAZIONE DELLA NORMA DELLA "ROTAZIONE"



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La norma della "rotazione" è applicabile unicamente a Protezioni Civili, Pubbliche Assistenze, Auser, particolari tipologie di A.P.S. (solo per le prestazioni infortunio e malattie), A.I.D.O., A.V.I.S., Misericordie, A.N.A., UNIVOC e tutti gli E.T.S. similari. Per l'attuazione del meccanismo è obbligatorio un registro presenze nominativo, aggiornato quotidianamente, con l'elenco puntuale degli aderenti presenti all'attività giornaliera.

Resta inteso che non sono soggetti al meccanismo di rotazione tutti i membri del Consiglio Direttivo e quanti svolgono attività fisse e/o continuative all'interno dell'E.T.S.

Si fa presente che il numero degli assicurati con il meccanismo della "rotazione" non deve essere inferiore al numero dei volontari presenti all'evento che prevede la più alta partecipazione degli stessi nell'anno assicurativo di riferimento.

Il premio da pagare verrà conteggiato su:

- 1) componenti del consiglio direttivo e quanti svolgono attività fisse e/o continuative all'interno dell'E.T.S., che non sono soggetti alla norma della rotazione;
- 2) numero predefinito degli iscritti assicurati.

Art. 1.14) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.15) NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SEZIONE R.C.T.

Art. 2.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- 1) morte e lesioni personali;
- 2) distruzione o deterioramento di cose.
- 3) danni ad animali

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dell'E.T.S. Sono inoltre comprese attività diverse da quelle previste dallo Statuto, purchè svolte in via del tutto occasionale. L'assicurazione R.C.T. vale anche per:

- 4) la responsabilità civile che possa derivare all'E.T.S. assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- 5) la responsabilità civile personale dei volontari durante lo svolgimento dell'attività per conto dell'E.T.S.;
- 6) le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.6.1984 n.222.

Art. 2.2) - QUALIFICA DI TERZI

I singoli assicurati sono considerati terzi tra di loro e rispetto all'E.T.S. assicurato.

L'E.T.S. non è considerata terza rispetto ai singoli volontari.

Non sono inoltre considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) **Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'E.T.S. assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
- b) **tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività dell'E.T.S. Assicurato che, al momento del sinistro, non siano iscritti nel Registro di cui all'Art. 1.12) delle Condizioni Generali di Polizza.**

Art. 2.3) - ESTENSIONE TERRITORIALE (RCT)

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Limitatamente alla partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, l'assicurazione RCT è estesa a tutto il mondo.

Art. 2.4) - DANNI CAGIONATI DA PERSONE IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO (D.Lgs. n.276 del 10/9/03)

La garanzia R.C.T. è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro. Tale garanzia vale anche per gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti.

Art. 2.5) – RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI DIPENDENTI, PERSONALE IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO (D.Lgs. n.276 del 10/9/03), LAVORATORI ATIPICI E SUBORDINATI (Legge 08/08/1995 n. 335)

Reale Mutua si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso il Contraente**, nello svolgimento delle loro mansioni:

- 1) Il personale dipendente;
- 2) I prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03;



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 3) I prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n. 335;
- 4) I lavoratori parasubordinati;
- 5) Gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti;
- 6) I minori esclusivamente nella loro attività di volontariato.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.**

Art. 2.6) - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti dei Terzi, Dipendenti e/o Collaboratori responsabili del sinistro, salvo che l'Assicurato non intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa.

Art. 2.7) - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- 1) derivanti dalla proprietà o uso di:
 - a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - b) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 - c) aeromobili;
 - d) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 2) conseguenti a:
 - a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - b) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - c) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 3) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 4) alle cose che l'Assicurato detenga o custodisca a qualsiasi titolo;
- 5) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 6) ai veicoli;
- 7) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- 8) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 9) a condutture ed impianti sotterranei;
- 10) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 11) da furto;
- 12) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 13) provocati da soggetti diversi dai volontari, dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- 14) cagionati da:
 - a) prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
 - b) opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto,



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

c) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

15) derivanti da:

a) detenzione o impiego di esplosivi;

b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;

16) derivanti da:

a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

17) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

18) provocati da campi elettromagnetici;

19) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

20) derivanti dallo svolgimento di attività mediche, infermieristiche e/o paramediche.

21) da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. lgs. n°81/2008, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali nei quali si svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;

22) derivanti dallo svolgimento dell'attività scoutistica in genere;

23) derivanti dalla proprietà e custodia di animali;

24) derivanti dall'attività di ippoterapia, onoterapia e pet therapy;

25) derivanti dall'esercizio di parcheggi, autosili, autorimesse;

26) derivanti dall'esercizio di attività sportive, canore e concertistiche;

27) derivanti dall'organizzazione di sagre e feste campestri;

28) derivanti dalla proprietà e/o uso di campi da gioco, impianti e centri sportivi, stadi;

29) derivanti dalla gestione di circoli ricreativi e/o dall'organizzazione di gite e viaggi;

30) derivanti dalla proprietà, conduzione e custodia di parchi giochi;

31) derivanti dalla proprietà, conduzione e custodia di parchi, aree boschive e oasi ecologiche;

32) derivanti da proprietà e/o conduzione dei fabbricati dove si svolge l'attività.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE R.C.O.

Art. 2.8) - OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O)

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questo sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di Legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. Del 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti e/o parasubordinati assicurati dai predetti D.P.R. e D. Lgs. in occasione dello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL. **La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 1.500,00.**

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Art. 2.9) - INFORTUNI SUBITI DA PERSONALE IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO (D.Lgs. n.276 del 10/9/03)

La garanzia R.C.O. è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso la Contraente Organizzazione di Volontariato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile.

Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile, si conviene di considerare terzi i prestatori in regime di somministrazione lavoro per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

L'Estensione vale anche per gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti.

Art. 2.10) - ESTENSIONE TERRITORIALE (R.C.O)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 2.11) - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
 - 1) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - 2) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- f) provocati da campi elettromagnetici;
g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 2.12) - MALATTIE PROFESSIONALI (Art. 139 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche)

A parziale deroga dell'Art. 2.11 lett. a) delle Norme che regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile – Danni esclusi dalla garanzia RCO - la garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO), è estesa al rischio delle malattie professionali (**escluse asbestosi e silicosi**) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (**escluse asbestosi e silicosi**).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- 2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Ad integrazione delle esclusioni previste per la RCO, la garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - 1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
 - 3) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - 4) a muffe tossiche, funghi o batteri;
 - 5) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle sedi dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, **l'Assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Per la garanzia prevista dal presente articolo gli assicurati, così come individuati nelle Definizioni, sono equiparati ai prestatori di lavoro.

Art. 2.13) - PLURALITÀ DI ASSICURATI - MASSIMO RISARCIMENTO

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. il massimale R.C.T. per ogni sinistro rappresenta la massima esposizione da parte di Reale Mutua.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

ASSICURATI

A deroga di quanto indicato nelle Definizioni, limitatamente alla presente Sezione per Assicurati si intendono i soggetti che durante il Periodo di Assicurazione esercitano le funzioni di Amministratore, o Sindaco della Aderente/Contraente.

SINISTRO

A deroga di quanto indicato nelle Definizioni, limitatamente alla presente Sezione, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;

Art 3.1) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalle deliberazioni assembleari.

La garanzia comprende anche i danni patrimoniali direttamente cagionati all'E.T.S. Contraente, purché accertate e quantificate dal giudice competente con sentenza passata in giudicato, e sempreché l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge.

L'Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitata da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- b) smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.

L'assicurazione è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del massimale indicato in polizza, il quale resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

L'Assicurazione non comprende:

- 1) le perdite conseguenti all'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria;
- 2) le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi, o di titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio;
- 3) le perdite conseguenti alla mancata stipulazione di assicurazioni sufficienti, tanto obbligatorie che facoltative, nonché ritardi nei pagamenti dei relativi premi;
- 4) le perdite derivanti da responsabilità volontariamente assunte dagli assicurati;
- 5) le perdite conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque scopo intraprese;
- 6) le perdite conseguenti da omesso o errato versamento di imposte, tasse, contributi, multe, oneri previdenziali o penalità in genere;
- 7) le perdite derivanti da responsabilità contrattuale;
- 8) le perdite derivanti da fatti dolosi o dall'intenzionale violazione degli obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle delibere assembleari, limitatamente all'Assicurato che abbia commesso la violazione.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Lo Stato non è considerato terzo.

Art. 3.2) - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con Reale Mutua per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il fatto che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest'ultima previste.

Art. 3.3) - MASSIMALE

L'assicurazione è operante con il massimale indicato nell'Allegato 1.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 4.1) - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La Contraente o l'Assicurato devono dare avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 5 (cinque) giorni da quando hanno avuto conoscenza del sinistro o della richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 4.2) - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

Reale Mutua assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Reale Mutua ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Reale Mutua le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Reale Mutua ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Reale Mutua non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

GO 1) - MINORENNI VOLONTARI

Si precisa che in caso di danni provocati da Minorenni Volontari durante lo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente, la presente garanzia è **operante esclusivamente per la responsabilità derivante ai soggetti indicati all'Art. 2.5 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile.**

Rimane pertanto esclusa la responsabilità di persone diverse da quelle sopraindicate.

GO 2) – SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

A parziale deroga dell'art. 2.7, punto 14 lettera a) delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante all'E.T.S. e a tutti i volontari assicurati dall'organizzazione di banchetti, rinfreschi, colazioni inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti somministrati.

La presente garanzia è operante se la somministrazione e/o la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati unico sinistro.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti durante il periodo di validità dell'assicurazione, la garanzia vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia è valida a condizione che, per la somministrazione di alimenti e bevande l'E.T.S. e le persone preposte siano in possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Qualora la gestione sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.

GO 3) - LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'art. 2.7, punto 8) delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa ai danni che gli Assicurati possono provocare alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che, per volume o peso, non possono essere rimosse dall'area d'azione dell'attività volontaristica.

Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 50.000,00 per ogni sinistro e con un massimo di € 300.000,00 per anno assicurativo, previa detrazione di una franchigia fissa di € 250,00 per ciascuna cosa danneggiata.

GO 4) – DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei volontari, dei dipendenti e degli amministratori del Contraente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni inerenti il D. Lgs. 81/2008.

GO 5) – PROPRIETÀ MACCHINE, MEZZI E ATTREZZATURE

L'assicurazione di responsabilità civile terzi comprende i danni cagionati da:



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 1) la proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
- 2) la proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, biciclette elettriche, tricicli e furgoncini.
- 3) la proprietà, uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. **L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni.**

GO 6) - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CON FINALITÀ BENEFICHE E/O SOLIDARISTICHE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli E.T.S. assicurati per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà ed impiego delle attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento delle manifestazioni, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, serate danzanti, spettacoli folkloristici, lotterie, tombole e pesche di beneficenza, conduzione di chioschi per la distribuzione di cibi e bevande, nonché in conseguenza delle operazioni di montaggio e smontaggio degli stand e di altri manufatti.

L'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente qualora le operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti e attrezzature siano affidate a terzi.

L'assicurazione non è operante:

- 1) per gare con impiego di veicoli e natanti a motore;
- 2) per spettacoli pirotecnici, gare di tiro ed albero della cuccagna;
- 3) per i danni a terreni, colture ed impianti fissi concessi agli organizzatori nonché al luogo di effettuazione della manifestazione stessa;
- 4) per la responsabilità civile personale dei proprietari di animali utilizzati nella manifestazione, dei gestori di attrazioni, attività, giochi e dei singoli espositori concessionari di spazi nell'ambito della festa, che partecipano alla manifestazione per fini commerciali propri.

Non sono considerati terzi:

- a) gli artisti e gli orchestrali non iscritti nel registro degli assicurati del contraente;
- b) gli organizzatori e coloro che presiedono alla gestione delle attività cui si riferisce l'assicurazione quando non iscritti nel registro degli assicurati del contraente.

Tale estensione di garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 50.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione di una franchigia fissa di € 250,00 per ciascuna cosa danneggiata.

GO 7) - MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga del punto 7) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni **ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.**

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

GO 8) - R.C. DEL COMMITTENTE, PER DANNI PROVOCATI IN RELAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE

A parziale deroga del punto 1), lettera a) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed in regime di somministrazione lavoro, assicurati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'E.T.S. contraente o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La presente garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

GO 9) - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga del punto 2) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 250.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00

GO 10) - R.C. DEL COMMITTENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

A parziale deroga del punto 21) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, qualora il Contraente abbia la proprietà, l'uso/comodato dei locali dove svolge l'attività assicurata, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante al contraente nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

GO 11) - COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A parziale deroga del punto 4) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate nelle sedi del Contraente indicate in polizza e consegnate allo stesso, per la responsabilità civile che ad esso incombe ai sensi dell'articolo 1784 del codice civile, ferma restando l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute.

Sono esclusi altresì i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 25.000,00 per ogni sinistro e nei limiti di € 250.000,00 per anno assicurativo previa detrazione di una franchigia fissa di € 100,00 per ciascuna cosa danneggiata.

GO 13) – OPERE DI ASSISTENTATO

L'assicurazione si intende estesa ai danni arrecati a terzi da anziani, minori e persone portatrici di handicap ospitati all'interno di Centri e/o Case vacanze gestiti dall'E.T.S.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'E.T.S. Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento o affidate a famiglie, sempreché tali danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire al Contraente.

Reale Mutua rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto l'affidamento.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Gli anziani ed i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terze anche tra loro e la garanzia è estesa ai danni che gli stessi possono arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale; per le persone portatrici di handicap tale estensione vale anche quando esse siano inserite nelle strutture scolastiche.

Per questa garanzia il limite di risarcimento massimo annuo per uno o più sinistri viene stabilito in € 6.000,00 con l'applicazione di una franchigia fissa, per ogni evento di € 100,00.

La garanzia è inoltre estesa ai danni arrecati dai minori o dalle persone portatrici di handicap alle cose di proprietà dell'E.T.S. **con franchigia fissa di € 100,00 e con il limite di risarcimento di € 500,00 per sinistro e di € 1.000,00 per anno assicurativo.**

GO 14) - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI FABBRICATI

A parziale deroga del punto 32) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende la proprietà e/o conduzione dei fabbricati di proprietà del contraente o ad esso locati o in comodato d'uso o in uso gratuito nei quali si svolge l'attività dello stesso.

GO 15) - DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione è operante anche per i danni alle cose di terzi conseguenti a incendio delle cose di proprietà dell'E.T.S. o da esso detenute a qualsiasi titolo con esclusione comunque dei danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia della stessa.

Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 300.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione di una franchigia fissa di € 100,00 per ciascuna cosa danneggiata.

GO 16) - DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 300.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.500,00.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIE AGGIUNTIVE ATTIVABILI CON SOVRAPPREMIO

GA 1) – GESTIONE CIRCOLI RICREATIVI, ORGANIZZAZIONE GITE E VIAGGI

A parziale deroga del punto 29) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, Reale Mutua tiene indenne l'E.T.S. e gli assicurati che per essa operano per i danni cagionati a terzi derivanti dall'organizzazione e la partecipazione a gite, viaggi culturali e pellegrinaggi, centri sociali, estivi e ricreativi.

GA 2) – PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI PARCHI GIOCHI

A parziale deroga del punto 30) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, Reale Mutua tiene indenne l'E.T.S. e i singoli assicurati per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà e conduzione di parchi giochi.

GA 3) – PROPRIETÀ, CONDUZIONE E CUSTODIA DI PARCHI, AREE BOSCHIVE ED OASI ECOLOGICHE

A parziale deroga del punto 31) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione garantisce l'E.T.S. e i singoli assicurati per i danni causati a terzi nell'esercizio della proprietà, conduzione e custodia e di parchi, aree boschive ed oasi ecologiche.

GA 4) – DANNI A VEICOLI

A parziale deroga del punto 6) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, Reale Mutua tiene indenne l'E.T.S. e i singoli assicurati per i danni cagionati a veicoli di terzi.

La presente garanzia è operante con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro ed anno assicurativo.

GA 5) – PROPRIETÀ, CUSTODIA E CONDUZIONE DI ANIMALI

A parziale deroga del punto 23) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'E.T.S. e i singoli assicurati dalla gestione di canili e gattili e dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione di animali **esclusi cavalli, asini ed animali pericolosi così come definiti dalla normativa di legge.**

GA 6) – PROPRIETÀ, CUSTODIA E CONDUZIONE DI CAVALLI, ASINI ED ANIMALI PERICOLOSI

A parziale deroga del punto 23) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'E.T.S. e i singoli assicurati dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione di cavalli, asini ed animali pericolosi così come definiti dalla normativa di legge.

La garanzia è operante anche per la custodia di belve, rettili o animali pericolosi, **sempreché gli stessi:**

- a) siano custoditi dagli E.T.S. abilitati a tale scopo secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge;**
- b) siano ricoverati in luoghi appositi, presidiati da sbarre e protezioni antisfondamento, per garantire la sicurezza degli operatori e tutelarli dalla violenza degli animali in essi custoditi.**

Per quanto concerne i danni a cose derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione di cavalli e asini, la presente garanzia è operante con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Relativamente alla proprietà e/o custodia di belve ed animali pericolosi, la presente garanzia è operante con uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 e con il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo indicato nell'Allegato 2.

Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i danni arrecati alle colture.

GA 7) – IPPOTERAPIA E PET THERAPY

A parziale deroga del punto 24) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa all'attività di ippoterapia, onoterapia e pet therapy gestita dall'E.T.S.

GA 8) – ESERCIZI DI PARCHEGGI, AUTOSILI E AUTORIMESSE

A parziale deroga del punto 25 dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende la proprietà e la conduzione di parcheggi, autosili e autorimesse per danni cagionati a terzi.

Tale garanzia è operante con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 e con il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo indicato nell'Allegato 2.

GA 9) – ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE, CANORE E CONCERTISTICHE

A parziale deroga del punto 26) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende l'organizzazione e la gestione di attività sportive non agonistiche, canore e concertistiche anche comportanti la presenza di pubblico e/o l'uso di palchi e tribune.

Tale garanzia è operante con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 e con il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo indicato nell'Allegato 2.

GA 10) – ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE CAMPESTRI

A parziale deroga del punto 27) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende l'organizzazione e la gestione di sagre e feste campestri.

Tale garanzia è operante con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 e con il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo indicato nell'Allegato 2.

GA 11) – PROPRIETÀ E/O USO DI CAMPI DA GIOCO, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, STADI

A parziale deroga del punto 28) dell'Art. 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende la proprietà e/o l'uso di campi da gioco, impianti e centri sportivi, stadi e relative attrezzature.

Tale garanzia è operante con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 e con il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo indicato nell'Allegato 2.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GA 12) - ATTIVITÀ PARAMEDICA

A parziale deroga del punto 20) dell'art 2.7 delle Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dall'attività paramedica prevista dallo Statuto dell'E.T.S. e svolta dai suoi volontari.

Si precisa che tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e con il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo indicato nell'Allegato 2.

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Il Contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati e di tutte le Società Controllate, essendo debitamente autorizzata, di approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli di polizza:

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Art. 1.11 - Regolazione del premio

Art. 2.7 - Danni esclusi dalla Garanzia R.C.T.

Art. 2.11 - Danni esclusi dalla Garanzia R.C.O.

Art. 3.2 - Inizio e termine dell'Assicurazione

Art. 4.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Il Contraente

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5001 ETS/FI RCG - Ed. 04/2018) contenente la Nota Informativa (Mod. 5001 ETS/NI RCG) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5001 ETS RCG).

Il Contraente



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ALLEGATO 1- OPZIONI DI COPERTURA

OPZIONE STANDARD

Garanzia	Massimale
R.C.T. per sinistro	€ 2.500.000
Limite per danni a persona	€ 2.500.000
Limite per danni a cose ed animali	€ 2.500.000
R.C.O. per sinistro	€ 2.500.000
Limite per danni a persona	€ 2.500.000
R.C. PATRIMONIALE per sinistro e per anno assicurativo	€ 15.000

OPZIONE PLUS

Garanzia	Massimale
R.C.T. per sinistro	€ 5.000.000
Limite per danni a persona	€ 5.000.000
Limite per danni a cose ed animali	€ 5.000.000
R.C.O. per sinistro	€ 5.000.000
Limite per danni a persona	€ 5.000.000
R.C. PATRIMONIALE per sinistro e per anno assicurativo	€ 30.000



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ALLEGATO 2- GARANZIE AGGIUNTIVE ATTIVABILI CON SOVRAPPREMIO

	GARANZIA	Limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo	
		OPZIONE STANDARD	OPZIONE PLUS
GA 1)	GESTIONE CIRCOLI RICREATIVI, ORGANIZZAZIONE GITE E VIAGGI	€ 2.500.000	€ 5.000.000
GA 2)	PROPRIETA' E CONDUZIONE DI PARCHI GIOCHI	€ 2.500.000	€ 5.000.000
GA 3)	PROPRIETA', CONDUZIONE E CUSTODIA DI PARCHI, AREE BOSCHIVE ED OASI ECOLOGICHE	€ 2.500.000	€ 5.000.000
GA 4)	DANNI AI VEICOLI (di TERZI)	€ 2.500.000	€ 5.000.000
GA 5)	PROPRIETA', CONDUZIONE E CUSTODIA DI ANIMALI (Esclusi cavalli, asini e animali pericolosi)	€ 2.500.000	€ 5.000.000
GA 6)	PROPRIETA', CONDUZIONE E CUSTODIA DI CAVALLI, ASINI E ANIMALI PERICOLOSI	€ 500.000	€ 1.000.000
GA 7)	IPPOTERAPIA E PET THERAPY	€ 2.500.000	€ 5.000.000
GA 8)	PARCHEGGI, AUTOSILI E AUTORIMESSE	€ 500.000	€ 1.000.000
GA 9)	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE CANORE E CONCERTISTICHE	€ 200.000	€ 400.000
GA 10)	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE SAGRE E FESTE CAMPESTRI	€ 200.000	€ 400.000
GA 11)	PROPRIETA' E/O USO CAMPI DA GIOCO, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, STADI	€ 200.000	€ 400.000
GA 12)	ATTIVITA' PARAMEDICA	€ 1.000.000	€ 1.500.000

